

Messaggio 3050

Concernente la legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri ,

la problematica sulla protezione degli animali tocca il campo dell'etica , coinvolgendo i rapporti dell'uomo con l'ambiente e con gli animali che in esso vivono .

Gli animali domestici sono al servizio dell'uomo per la produzione degli alimenti , l'agricoltura , lo sport , lo svago , il piacere , la protezione e la compagnia . Essi servono pure per la ricerca scientifica e possono essere usati , limitatamente ai casi di comprovata necessità , per esperimenti aventi lo scopo di accertare una ipotesi scientifica o gli effetti di determinati provvedimenti .

D'altro lato l'animale é un essere vivente che ha diritto ad un trattamento corretto , ragionevole , corrispondente alle sue necessità : l'uomo non può pertanto considerarlo come semplice oggetto a lui asservito .

Lo Stato deve assicurare una forma di convivenza fra uomo ed animale che corrisponda all'attuale grado di cultura e di civiltà , nel rispetto di un equilibrato rapporto , scevro da fanatismo o da incondizionato senso di pietistica assistenza .

Dopo oltre un decennio di studi preparatori , il Consiglio federale ha presentato il 9 febbraio 1977 alle Camere un messaggio e relativo progetto di legge sulla protezione degli animali che é stato approvato il 9 marzo 1978 . Contro lo stesso é stato promosso un referendum .

Nella votazione popolare del 3 dicembre 1978 il testo legislativo é stato approvato a schiacciante maggioranza . Il Consiglio federale ha quindi elaborato un'ordinanza d'applicazione e fissato l'entrata in vigore della nuova legislazione per il 1 . luglio 1981 .

Le norme federali disciplinano una serie di settori quali : la custodia di animali domestici e selvatici , il commercio , il trasporto , gli esperimenti , la macellazione . Esse elencano le pratiche vietate , i provvedimenti amministrativi e penali . L'esecuzione é demandata ai Cantoni , che sono tenuti a praticarla in modo uniforme .

Nel Cantone Ticino il problema della protezione degli animali era già avvertito all'inizio del secolo , tanto é vero che il Gran Consiglio approvò una legge , oggi ancora formalmente in vigore , il 26 novembre 1908 . Nel messaggio del 20 maggio 1908 il Consiglio di Stato affermò testualmente che "la protezione degli animali contro i trattamenti inumani é opera di civiltà , di educazione e di giustizia , da attuarsi con l'azione educatrice dello Stato e delle Associazioni , congiunta a quella repressiva e pur anche educatrice delle leggi" .

La legge cantonale del 1908 , pur nelle mutate condizioni di vita e di rapporti fra uomo e ambiente , é oggi ancora uno strumento valido ed efficace .

Le autorità cantonali devono , tuttavia , abrogarla , per emanare disposizioni esecutive conformi alle nuove prescrizioni federali in materia .

Per il principio detto del "parallelismo delle forme" la legge cantonale del 1908 deve

venire annullata per il tramite di un atto legislativo della stessa natura , promulgato dal Parlamento .

Sarebbe stato giuridicamente possibile emanare una norma legale che si limitasse ad abrogare quella attualmente in vigore e delegasse , nel contempo , al Consiglio di Stato la competenza di decretare tutte le disposizioni di applicazione previste dalla normativa federale .

Questo Consiglio ha però ritenuto più opportuno - in considerazione anche della risonanza che il disegno di legge suscita nell'opinione pubblica e dei possibili conflitti d'interesse fra le associazioni per la protezione degli animali da una parte e le industrie farmaceutiche , i commercianti e i tenitori di animali dall'altra - fissare in un atto legislativo del Gran Consiglio gli elementi essenziali e più controversi della normativa stessa (organizzazione , competenze , posizione delle società per la protezione degli animali , ricorsi , tasse e penalità) , lasciando all' Esecutivo cantonale la competenza di emanare norme a carattere prevalentemente esecutivo o procedurale .

L'aspetto più delicato della presente novella legislativa é rappresentato dalla ridefinizione giuridica delle competenze delle "Società per la protezione degli animali" , i cui membri - essendo equiparati , in virtù dell'art . 9 della legge cantonale del 1908 , ai funzionari cantonali e comunali di polizia - potevano finora intervenire autonomamente in difesa degli animali maltrattati .
Situazione , questa , che non si concilia più con la legge federale del 1981 .

In considerazione della meritevole e proficua attività svolta dalle Società per la protezione degli animali (che non potrebbe , d'altronde , in futuro essere assolta dai soli agenti delle Polizie cantonale o comunali) , questo Consiglio ha ritenuto doveroso di ancorare nella normativa in esame il principio che gli organi chiamati ad applicare la legge (Dipartimento dell'economia pubblica , Sezione veterinaria , Commissione di sorveglianza e Municipi) possono avvalersi , nell'esercizio delle loro competenze , della collaborazione delle Società riconosciute dal Cantone (art . 6 , lett . a) , nonché la facoltà per i Municipi di operare direttamente tramite le predette Società (art . 5 , cpv . 4) .

Per garantire una puntuale ed efficace protezione degli animali , si é inoltre estesa la legittimazione attiva di interporre ricorso contro l'operato delle Autorità cantonali o comunali alle società riconosciute dallo Stato (art . 9 cpv . 2) , che saranno così in grado di aggravarsi senza dover dimostrare la lesione di un loro legittimo interesse , (e cioè , la violazione diretta di un loro bene giuridicamente protetto) .

Il progetto di legge in esame fissa poi alcuni principi fondamentali , come il compito promozionale dello Stato (art . 1) , le competenze e l'organizzazione della protezione degli animali (art . 2 - 6) .

Nel campo degli esperimenti sugli animali , che in Ticino concernono 4 - 5 Istituti di ricerca bioanalitica o farmaceutica , questo Consiglio farà capo alla consulenza di una Commissione di sorveglianza (art . 4) , che sarà composta da esperti con formazione accademica , di un rappresentante qualificato delle società per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato nonché da un rappresentante dell'industria farmaceutica .

Il Consiglio di Stato emanerà inoltre le necessarie disposizioni esecutive (art . 13) che entreranno in vigore contemporaneamente alla legge dopo aver ottenuto l'indispensabile approvazione del Consiglio federale .

Una prima bozza del presente progetto di legge é stata preliminarmente esaminata ed approvata dal Servizio giuridico dell'Ufficio federale di veterinaria e ha trovato l'unanime adesione delle Società per la protezione degli animali , della "Commissione per l'intensificazione della collaborazione tra le Polizie cantonali e quelle comunali . e delle Organizzazioni agricole operanti in Ticino .

Solo la "Associazione ticinese antivivisezionista" ha rifiutato , per ragioni di principio , di partecipare alla consultazione , essendo la stessa contraria ad ogni forma di "sperimentazione sugli animali" .

Le obiezioni sollevate da quest'ultima associazione non potevano , per altro , essere prese in considerazione , poiché riguardavano questioni di esclusiva competenza della Confederazione , già esaustivamente regolate dalla legge federale del 1981 .

L'applicazione della presente legge non comporterà particolari ripercussioni finanziarie per quanto concerne spese di investimento , di esercizio ricorrente e di personale .

Vogliate gradire , onorevoli signori Presidente e Consiglieri , l'espressione della nostra massima stima .

Per il Consiglio di Stato :

Il Presidente , R . Respini

Il Cancelliere , A . Crivelli

Disegno di

LEGGE

di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 21 maggio 1986 n . 3050 del Consiglio di Stato ,

d e c r e t a :

CAPITOLO I - PRINCIPIO

Articolo 1

Scopo

Lo Stato promuove e attua la protezione degli animali , conformemente a quanto prescritto dalla legislazione federale in materia .

CAPITOLO II - ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE

Articolo 2

Organi

a) Dipartimento:

1 Il Dipartimento dell'economia pubblica (detto in seguito Dipartimento) é autorità di vigilanza sul l'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione degli animali .

2 Sentito il preavviso della Commissione di sorveglianza , il Dipartimento decide sulle domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali.

Articolo 3

b) Sezione veterinaria

A meno che la presente legge o i relativi regolamenti di applicazione dispongano diversamente , la Sezione veterinaria esercita le competenze che la legislazione federale sulla protezione degli animali attribuisce all'autorità cantonale .

Articolo 4

c) Commissione di sorveglianza

- 1 Il Consiglio di Stato nomina la Commissione di sorveglianza , quale organo consultivo del Dipartimento in materia di esperimenti sugli animali .
- 2 Egli ne fissa la composizione e le competenze .

Articolo 5

d) Municipi

- 1 Nelle rispettive giurisdizioni comunali , i Municipi applicano le misure di polizia locale (ai sensi della Legge organica comunale e della Legge sanitaria) , vigilano sull'osservanza della legislazione in materia di protezione degli animali ed eseguono i provvedimenti ordinati dalle competenti autorità cantonali .
- 2 Essi controllano , secondo la legge cantonale concernente l'imposta sui cani , la popolazione canina . Provvedono inoltre alla cattura dei cani , gatti e altri animali randagi o vaganti senza padrone .
- 3 Preavviso le domande d'autorizzazione presentate da chi desidera tenere animali feroci , velenosi o comunque pericolosi .
- 4 I Municipi operano direttamente oppure tramite la polizia comunale o le società per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato .

Articolo 6

Collaborazione

Nell'esercizio delle competenze loro attribuite , gli organi chiamati ad applicare la legislazione in materia possono avvalersi segnatamente della collaborazione :

- a) delle Società per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato ,
- b) degli agenti della polizia comunale o cantonale ,
- c) dei veterinari e degli ispettori delle carni ,
- d) degli ispettori del bestiame ,
- e) dei funzionari dell'Ufficio caccia e pesca .

CAPITOLO III - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 7

Interventi

- 1 Gli organi incaricati dell'applicazione delle norme sulla protezione degli animali , conformemente agli art . 34 Legge federale sulla protezione degli animali (LPDA) e 114 e segg . del Codice di procedura penale , hanno accesso a locali , impianti , veicoli , oggetti e animali ; in tale funzione hanno qualità di agenti della polizia giudiziaria .
- 2 Essi intervengono con sollecitudine se é accertato che animali siano trascurati in modo grave , denutriti , maltrattati o sottoposti a interventi illeciti .
Se necessario possono sequestrarli cautelativamente , ricoverarli in luogo idoneo e , sentiti gli interessati , venderli , farli macellare o uccidere .
Dedotte le spese e l'importo della pena pecuniaria , l'eventuale ricavo sarà consegnato al proprietario .

Articolo 8

Ricorsi

- 1 Contro le decisioni dei Municipi , della Sezione veterinaria e del Dipartimento é dato ricorso al Consiglio di Stato .
- 2 E' applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative .

Articolo 9

Legittimazione

- 1 Può ricorrere ai sensi dell'art . 8 chi dimostra un legittimo interesse . Per le decisioni dei Municipi , la materia é retta dalla Legge organica comunale .
- 2 possono comunque interporre ricorso le Società per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato .

Articolo 10

Tasse

1 I controlli per gli esperimenti sugli animali , le autorizzazioni e le decisioni sono soggetti al pagamento di una tassa di cancelleria variabile da Fr . 50 . - a Fr . 1'000 . - .

2 Nel determinare l'ammontare della tassa si terrà in particolare conto delle spese cagionate , della complessità e importanza della pratica .

Articolo 11

Disposizioni penali

1 I reati di cui all'art . 27 e 29 cpv . 1 della LPDA sono perseguiti dall'autorità giudiziaria competente in virtù della vigente legge organica giudiziaria.

2 Ogni altra infrazione alla Legge o all'ordinanza federale (OPAn) é perseguibile con la multa fino a Fr . 20'000 . - inflitta dal Dipartimento giusta la Legge di procedura per i reati di competenza del pretore e per le contravvenzioni .

Articolo 12

Regolamenti

1 Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni esecutive .

2 Determina inoltre le società per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato .

CAPITOLO IV - APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 13

Norme abrogative

1 La Legge sulla protezione degli animali del 26 novembre 1908 é abrogata .

Entrata in vigore

2 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione del Consiglio federale , conformemente all'art . 36 cpv . 2 LPDA , la presente legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi .

3 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore .